
COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA
PER L'AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
DI:

LOTTO 1: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA "La Mongolfiera"

LOTTO 2: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A
TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI
"Clarina"

LOTTO 3: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA "Europa"

LOTTO 4: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI "Oltrecastello"

nel rispetto dei CAM vigenti

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	13
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	14
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	16
Art. 7 – Durata del contratto.....	16
Art. 8 – Importo del contratto.....	17
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	18
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	19
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	19
Art. 10 bis - Anticipazione del prezzo.....	20
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	20
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	20
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	20
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	20
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	23
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	24
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	24
Art. 17 – Subappalto.....	25
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	26
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	26
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	26
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	27
Art. 21 – Sicurezza.....	28
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	29
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	29

Art. 24 – Garanzia definitiva.....	30
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	31
Art. 26 – Penali.....	32
Art. 27 – Clausola di forza maggiore.....	34
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	36
Art. 29 – Recesso.....	37
Art. 30 – Definizione delle controversie mediante CCT.....	37
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	37
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	38
Art. 33 – Spese a carico dell’Operatore economico.....	39
Art. 35 – Norma di chiusura.....	39

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato speciale la gestione del servizio di nido d’infanzia nelle strutture di seguito elencate che fanno parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Trento.
2. La titolarità del servizio di nido d’infanzia, che comprende anche l’elaborazione dell’indirizzo pedagogico-educativo, la raccolta delle domande, l’assegnazione dei posti nei nidi d’infanzia e la supervisione pedagogica, rimane in capo al Comune di Trento.
3. La scelta dei contraenti avverrà suddividendo l’affidamento per la gestione del servizio di nido d'infanzia in n. 4 lotti, come di seguito specificati:

Lotto	Nido	Indirizzo	Tipologia di servizio	Posti
Lotto 1	“La Mongolfiera”	via della Rozola, n. 36 Mattarello - Trento	Nido a Tempo pieno	63
Lotto 2	“Clarina”	via Einaudi, n. 24 - Trento	Nido a Tempo pieno <u>con opzione nido estivo</u>	46
Lotto 3	“Europa”	via Fermi, n. 23 A - Trento	Nido a Tempo pieno	30
Lotto	“Oltrecastello”	via Borino, n. 1 Povo - Trento	Nido a Tempo	21

4			pieno	
---	--	--	-------	--

4. Per la struttura di nido di cui al lotto n. 2 (nido d'infanzia "Clarina"), il Responsabile Unico di Progetto (RUP) si riserva l'esercizio dell'opzione per l'attivazione di un servizio di nido estivo, articolato in base alle modalità ed orari previsti nel capitolato tecnico.

5. Tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale - parte amministrativa valgono per ciascuno dei lotti qui descritti, salvo che non sia diversamente prescritto.

L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i posti indicati: in caso di variazione del numero dei bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia si applica quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato.

L'Operatore economico s'impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, salvo quanto indicato agli articoli 8 e 11 del presente capitolato.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. La gestione del servizio di nido di infanzia si configura come un sistema di prestazioni da svolgersi presso gli immobili di proprietà comunale indicate nella tabella di cui all'art. 1 e all'allegato G. Il servizio di nido d'infanzia oggetto di affidamento potrà essere gestito anche presso una struttura diversa che l'Amministrazione comunale dovesse individuare e mettere a disposizione successivamente.

2. Per gestione del nido d'infanzia si intende la predisposizione e l'attuazione del Progetto educativo, il servizio di ristorazione, la cura degli spazi, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, come meglio specificato nel proseguo del presente capitolato speciale parte amministrativa, nel capitolato tecnico e relativi allegati e nell'offerta tecnica.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato speciale, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica ed economica.

4. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm., dalle relative deliberazioni attuative, nonché dalle disposizioni ed indirizzi comunali in materia quali:

- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- la Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento [d'ora in poi: Carta della Qualità] - Allegato A;
- il Progetto pedagogico del Comune di Trento - Allegato B;
- Bambini e bambine con bisogni educativi speciali: indicazioni operative del percorso educativo del bambino e della sua famiglia all'interno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - Allegato C;
- Dall'inserimento all'ambientamento - Linee Guida per l'ambientamento al nido d'infanzia - Allegato D;
- La progettazione educativa - Orientamenti operativi per la progettazione educativa di gruppo e di sezione - Allegato E;
- I contenuti minimi della documentazione educativa - Allegato F;
- Decreto legislativo n. 65 del 2017.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono altresì essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori d'attività così come indicato nei successivi articoli.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico per tutta la durata del contratto è tenuto a garantire l'apertura del nido d'infanzia 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per l'intero anno educativo che, di norma, va dal 1 settembre al 31 luglio per un totale di 11 mesi all'anno, salvo il servizio di nido estivo articolato secondo le modalità indicate, tra l'altro, all'articolo 2 del capitolato tecnico.

In ogni caso il servizio di nido d'infanzia dovrà essere organizzato ed erogato

secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo e nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte annualmente dal RUP, entro i termini definiti nella Carta della Qualità - Allegato A.

L'Operatore economico deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento.

Nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia, l'Operatore economico deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente tra cui quella elencata all'art. 2, nonché da quanto specificamente disposto dal presente capitolato speciale – parte amministrativa, dal capitolato tecnico, dai relativi allegati e nell'offerta tecnica.

5. L'Operatore economico deve inoltre erogare il servizio di nido d'infanzia secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 ed eventuali suoi aggiornamenti. In particolare, qualora l'Operatore economico sia in possesso della sopra citata certificazione si impegna, ad aggiudicazione avvenuta, a fornire all'Amministrazione comunale le proprie modalità operative, complete dei relativi moduli, nonché i successivi aggiornamenti, correlate all'erogazione del servizio di nido al fine di consentire che vengano validate. Qualora tale documentazione fosse considerata non completa, l'Operatore economico si impegna a sostituire o integrare le proprie modalità e strumenti operativi con quelli dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'Operatore economico non sia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 si impegna ad applicare le procedure, istruzioni e moduli (oltre ad eventuali successive variazioni o aggiornamenti) indicati dall'Amministrazione comunale.

L'Operatore economico si impegna inoltre ad accettare le verifiche ispettive del Sistema Gestione Qualità condotte dall'Amministrazione comunale e, qualora in possesso di certificazione, si impegna inoltre a fornire le risultanze delle proprie verifiche ispettive interne.

Tutti gli obblighi sotto elencati sono applicabili, ove compatibili, anche al servizio opzionale "Servizio nido estivo" come disciplinato dal capitolato tecnico.

L'Operatore economico deve inoltre:

a) redigere il Progetto educativo del nido e presentarlo all'Amministrazione per la sua attuazione entro 1 mese dall'avvio di ciascun anno educativo, tenuto conto:

- degli aspetti educativi così come risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- delle caratteristiche strutturali del contesto educativo del nido;
- della composizione dei gruppi;
- della strutturazione del gruppo di lavoro.

L'Amministrazione valuta il Progetto educativo presentato. Nel caso in cui rilevi incoerenze con il Progetto pedagogico e/o con gli aspetti educativi essenziali presentati in sede di gara, invita l'Operatore economico ad accogliere le osservazioni formulate entro 10 giorni dal loro ricevimento, salvo quanto

previsto dall'art. 26 del presente capitolato speciale;

b) presentare annualmente, prima della chiusura dell'anno educativo, una relazione di sintesi finale che illustri i percorsi e le attività educative e, dal punto di vista organizzativo e gestionale, lo svolgimento del servizio e la gestione delle eventuali criticità emerse nel corso dell'anno educativo;

c) partecipare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a momenti di confronto e verifica volti a favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia comunali e raccordarsi, dal lato educativo, con il Coordinamento pedagogico comunale;

d) promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori ed ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel Progetto educativo, nella Carta della Qualità e nelle norme comunali;

e) presentare il Progetto educativo all'Assemblea dei Genitori, entro i primi tre mesi di ogni anno educativo, alla quale potranno essere presenti anche rappresentanti dell'Amministrazione comunale;

f) partecipare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. È fatto divieto all'Operatore economico di assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'Operatore economico medesimo, senza averne preventivamente concordato le modalità con il Servizio comunale di merito. Le iniziative che comportino l'uscita dei bambini dal nido devono essere previste nel Progetto educativo, sul quale l'Amministrazione comunale si esprime ai sensi della lett. a) del presente articolo;

g) presentare al Servizio comunale di merito, prima dell'avvio di ogni anno educativo, una nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, le informazioni di tipo anagrafico e di servizio ed ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga necessaria ai fini dell'attività di verifica e controllo. Sarà obbligo dell'Operatore economico comunicare ogni variazione, anche temporanea, della suddetta nota (ad esempio per sostituzioni, dimissioni, supplenze, cessazioni, cambiamento di contratto ecc.) entro le 48 ore successive riportando tutti i dati di cui sopra, fermo restando il rispetto delle norme di legge a carico del datore di lavoro;

h) fornire all'Amministrazione comunale, entro i termini dalla stessa definiti, ogni documentazione, informazione o dato necessari alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio, mediante l'utilizzo di appositi supporti informatici indicati dall'Amministrazione (applicativo presenze);

i) fornire all'Amministrazione comunale, entro i termini dalla stessa definiti, ogni altra informazione, dato o documento che la medesima ritenga utili ai fini della valutazione dell'attività espletata anche con riferimento al rispetto degli standard fissati nella Carta della Qualità e degli altri eventuali indicatori individuati

dall'Amministrazione, anche con riferimento al Sistema Gestione Qualità;

j) L'Amministrazione si riserva di chiedere eventuali dati economico finanziari, al termine di ogni anno educativo, che tengano evidenza dei costi fissi, variabili e discrezionali, mediante la compilazione di modulistica predeterminata o l'utilizzo di appositi supporti informatici eventualmente indicati dall'Amministrazione;

k) offrire la collaborazione necessaria in relazione ad ogni iniziativa, progetto, indagine, rilevazione proposta e/o realizzata dall'Amministrazione comunale;

l) acquistare, sostituire ed integrare:

1) prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni di consumo necessari a garantire la funzionalità del servizio caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria ecc.;

2) nel corso della gestione tutti i beni caratterizzati dall'avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo (dotazioni minime fornite dall'Amministrazione in sede di avvio del servizio) necessari a garantire la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessarie per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. pentole, piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi. L'Operatore economico deve provvedere costantemente al rinnovo dei beni di cui al presente punto, e al termine del presente rapporto contrattuale deve garantire la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita dall'Amministrazione comunale all'avvio del servizio tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura della struttura. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;

m) provvedere a mantenere in buono stato, ripristinando la funzionalità derivante dal normale utilizzo, nel rispetto dei pertinenti criteri ambientali minimi, i beni mobili (attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco) messi a disposizione dall'Amministrazione comunale nel nido d'infanzia sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio. Dovrà altresì provvedere alle verifiche periodiche delle attrezzature di gioco esterne.

Ove necessario e ad esclusione delle attrezzature e apparecchiature fisse da cucina, l'Operatore economico dovrà provvedere alla loro sostituzione con beni di pari valore e qualità nel rispetto delle procedure che verranno indicate dall'Amministrazione comunale per la dismissione e acquisizione dei beni nell'inventario comunale e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale fatto salvo il normale deterioramento d'uso;

n) provvedere alla pulizia dei locali come specificati nell'Allegato G - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messi a disposizione, al

fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico - sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'Operatore economico deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da garantire la sicurezza dei bambini.

Tale obbligo è esteso anche in caso di disposizioni sanitarie più specifiche e puntuali a seguito di eventi calamitosi, epidemie o altro.

Prima dell'avvio del servizio, l'Operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione comunale il piano delle pulizie giornaliere e periodiche, contenente tra l'altro la tipologia di operazioni e la relativa frequenza per ciascuno spazio interno ed esterno del nido. Tale piano deve essere sempre disponibile presso la struttura.

I prodotti di pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Non potranno in alcun modo essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Tutti i prodotti di pulizia utilizzati all'interno del nido dovranno rispettare quanto di seguito elencato:

- 1) i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto D, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti per l'igiene;
- 2) prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, secondo quanto stabilito dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti disinfettanti;
- 3) i prodotti specifici per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc., nonché i prodotti classificati "superconcentrati" devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto E, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli altri prodotti;
- 4) i prodotti in carta tessuto devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto F, D.M. 51 del 29 gennaio 2021) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto).

L'aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio del servizio, e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM di cui sopra. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere all'Operatore economico la dimostrazione di quanto dichiarato.

I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali di liquidi;

o) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza.

Tale manutenzione ordinaria dovrà riguardare inoltre l'area esterna alla struttura, ivi comprese (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo): la regolare potatura delle piante e delle fioriere, la periodica valutazione di stabilità delle piante ad alto fusto eventualmente presenti, l'eventuale ripristino del prato, ove necessario; è altresì prevista l'ispezione periodica trimestrale ed annuale delle attrezzature ludiche presenti negli spazi cortilivi della scuola, mirata a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità), dell'area di sicurezza, della pavimentazione antitrauma e dell'area in cui è collocata. Le ispezioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme UNI EN 1176:2018 - 1177:2018 e del libretto di manutenzione di ogni singolo prodotto, ove presente, fornito dal produttore e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione delle attrezzature ludiche come previsto dalle sopracitate norme.

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, sostituzione di piastrelle e battiscopa, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature compresi i degrassatori delle cucine, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, comprese quelle di emergenza, reattori ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo;

p) predisporre e presentare all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio un Piano annuale di manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva (ad esclusione degli interventi previsti come obbligatori per legge in materia di impianti), dell'area esterna alla stessa oltre che delle attrezzature, apparecchiature, arredi e arredi gioco affidati. Tale piano, completo di modalità, frequenza e calendario, verrà valutato dall'Amministrazione ai fini della sua approvazione in coerenza a quanto disciplinato sul capitolato tecnico.

Qualora da tale valutazione l'Amministrazione comunale rilevi la necessità di modifiche e/o integrazioni, l'Amministrazione invita l'Operatore economico ad

accogliere le osservazioni formulate entro 10 giorni dal loro ricevimento;

q) provvedere alla manutenzione ordinaria ed alle verifiche periodiche di legge dei seguenti impianti (ove presenti): riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, elettrico, chiusure motorizzate (cancelli), antincendio (estintori) e/o manichette e/o naspi e/o impianto rivelazione fumi e/o serrande tagliafuoco e/o inergen, idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale), antintrusione, ascensore, montacarichi, messa a terra e scariche atmosferiche e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare, ove presenti, per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 1 lett. o) e art. 11 e del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss. mm., con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale. Sarà inoltre cura dell'Operatore economico provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. certificati INAIL per centrali termiche ed impianto di terra ecc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio) e presentare, annualmente ed alla scadenza della convenzione, una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato, corredata dalle certificazioni aggiornate in copia, che attesti sotto personale responsabilità la completa ottemperanza alle norme di legge per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell'impiantistica tecnica. L'identificazione della struttura, comprese le relative planimetrie, nonché l'impiantistica presente e la titolarità della gestione delle relative manutenzioni ordinarie sono riportati nell'Allegato G - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;

r) comunicare all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica, ed in particolare, segnalare entro 24 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgente necessari al fine di garantire la sicurezza della struttura;

s) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il telefono, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compreso l'accesso alla rete internet, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse; le spese per il servizio energia e servizio idrico-sanitario, le spese per quanto previsto dal D.P.R. 462/01, scariche atmosferiche, riscaldamento e raffrescamento della struttura e

per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi, ove presenti, e comunque per tutti gli impianti presenti nella struttura secondo quanto indicato nell'Allegato G - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;

t) sostenere le eventuali spese legate ad impianti gestiti dall'Amministrazione comunale ma che la normativa vigente pone a carico del conduttore, anche in base a quanto indicato nell'Allegato G - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie, fra cui, ove presenti, a titolo esemplificativo, quelle relative alla manutenzione degli impianti idrico sanitario, di ascensore, di riscaldamento, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche e antincendio (napi e manichette poste negli spazi comuni), che, saranno eventualmente fatturate dall'Amministrazione comunale sulla base dei costi effettivamente sostenuti. L'Amministrazione comunale potrà richiedere a preventivo il rimborso di tali spese, comunicando successivamente gli eventuali congruati a debito o a credito risultanti dal consuntivo;

u) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, nonché il controllo sulla potabilità dell'acqua ai sensi della normativa vigente e della legionella, ove richiesto. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa vigente (Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011) in tema di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli igienico sanitari e microbiologici su superfici di lavoro e su alimenti (anche ai sensi del Regolamento 2073 del 15 novembre 2005 e ss. mm. e ii.), da parte di personale qualificato, secondo il piano HACCP. Tale Piano, all'avvio del servizio, dovrà essere inviato all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni;

v) garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss mm. L'Operatore economico s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali. L'Operatore economico è in ogni caso tenuto alla compilazione delle parti di propria competenza del DUVRI - Allegato N - ai fini di confermare il coordinamento tra datori di lavoro;

w) garantire l'adempimento alla normativa vigente in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39;

x) fissare, prima dell'avvio del servizio, un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

y) comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di suo impedimento o assenza. Tale soggetto sarà considerato il Responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti e dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo dell'Amministrazione comunale;

z) collaborare con l'Amministrazione comunale, in caso di avvicendamento tra Enti gestori, per garantire la regolare continuità sia in fase di avvio che di conclusione del servizio;

aa) sperimentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.

6. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune provvede a:

a) mettere a disposizione dell'Operatore economico una struttura idonea allo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato speciale - parte amministrativa e nel capitolato tecnico così come individuata per ciascun lotto nell'Allegato G - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;

b) concedere in uso attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco di cui all'art. 3 lett. m) del presente capitolato speciale necessari per l'espletamento del servizio nelle sue diverse articolazioni, così come indicati nell'inventario allegato al verbale redatto al momento dell'avvio del servizio;

c) concedere in uso le dotazioni minime dei beni di cui all'art. 3 lett. k) punto 2, necessarie per garantire il regolare funzionamento così come indicate nell'elenco allegato al verbale redatto al momento dell'avvio del servizio;

d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 13 del presente capitolato speciale;

e) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di addebitare all'Operatore economico le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria urgente, qualora la necessità degli stessi non sia

stata comunicata dall'Operatore economico all'Amministrazione comunale entro 24 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico dell'Operatore economico i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'Operatore economico non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 3 lett. q) del presente capitolato speciale, ad avvisare l'Amministrazione comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

f) redigere il DUVRI (Allegato N), pur rilevando che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali, ai fini di confermare l'avvenuta valutazione dei rischi ed il coordinamento tra datori di lavoro.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione*

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

i) regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi;

l) L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm. e deliberazioni della Giunta Provinciale attuative della normativa stessa;

m) Decreto legislativo n. 65 del 2017;

n) criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (DM 51 del 29 gennaio 2021 e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»

o) criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari:

- per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva:DM AMBIENTE 10

MARZO 2020 - PARR. C.a, D.a, D.b. E.a;

- per l'acquisto di derrate alimentari:DM AMBIENTE 10 MARZO 2020 - PARR.

F.a.;

- eventuali altri CAM per ulteriori tipologie di acquisti.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

a.1) il capitolato speciale - parte amministrativa ed i relativi allegati;

a.2) il capitolato tecnico;

a.3) l'atto di nomina al Responsabile del trattamento dati;

a.4) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.5) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.6) il DUVRI;

a.7) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.8 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.9) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto già resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

a.10) documenti relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016;

a.11) il patto di integrità sottoscritto dalle parti.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

3. Eventuali atti aggiuntivi relativi all'attivazione di opzioni previste dal presente capitolato verranno stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ad eccezione dell'eventuale proroga stipulata sotto forma di scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 7 (sette) anni educativi decorrenti dal 1°

settembre dell'anno educativo successivo alla stipula (o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula secondo quanto stabilito al comma successivo) e comunque fino al 31.07.2032, salvo quanto previsto per il lotto 2 "Clarina" che si concluderà il 31.08.2032 in caso di attivazione dell'opzione di nido estivo.

Per anno educativo si intende il periodo dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno.

Nel caso di avvio del servizio successivamente al 01.09.2025 il contratto avrà la medesima scadenza fissata il 31.07.2032. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, Il Comune di Trento può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

4. Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dall'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni comprese nell'appalto.

Il corrispettivo dovuto all'Operatore economico viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- per la struttura di nido di cui al lotto n. 2 (nido d'infanzia "Clarina"), il RUP si riserva l'esercizio dell'opzione per l'attivazione di un servizio di nido estivo, articolato in base alle modalità ed orari previsti nel capitolato tecnico.
- nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore al 20% e fino all'80% dei posti disponibili per un periodo continuativo non inferiore a n. 4 mesi, l'Amministrazione può ridefinire con l'Operatore economico le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido, per il periodo successivo e finché permanga tale riduzione;
- nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore all'80% dei posti disponibili per almeno 4 mesi, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare o non proseguire il servizio. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che con ciò l'Operatore economico possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- nel caso di attivazione della proroga di cui all'articolo 7, comma 3 del presente capitolato;
- nel caso dell'attivazione della previsione di cui all'articolo 7 del capitolato tecnico (integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali).

Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (compresa la variazione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto, senza che l'Operatore economico abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e così per ciascuna annualità, su richiesta dell'Operatore economico, la stazione appaltante può riconoscere l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, a valere dalla data di decorrenza delle annualità successive al primo anno contrattuale.

2. La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo: i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta a mezzo PEC, per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata al secondo decimale per eccesso qualora il terzo decimale sia superiore a 5 o per difetto qualora il terzo decimale sia inferiore o uguale a 5.

3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili).

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere

dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria o di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, l'Amministrazione ridefinisce con l'Operatore economico le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione d'emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili.

2. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è disposta dal RUP.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Fermo restando quanto indicato nei precedenti articoli del presente capitolato, per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo dovuto per il servizio di nido d'infanzia prestato, calcolato su 12 mesi, viene pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre - luglio successivo) a seguito di emissione da parte dell'Operatore economico di regolare fattura, fatto salvo le specifiche casistiche in caso di applicazione delle opzioni e salvo quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. Per il pagamento l'impresa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, anche il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento. È vietato all'Operatore economico di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello indicato.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti e al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato nei suoi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

4. Il pagamento delle singole rate del corrispettivo sopra indicato avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione comprovante l'effettuazione della parte di servizio relativa al periodo di riferimento e indicazione del relativo importo;
- accertamento - entro il termine massimo di 40 giorni - da parte del Comune di Trento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

5. Il Comune di Trento provvede al pagamento del corrispettivo entro 40 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 40 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi di pagamento conseguenti alla ritardata emissione della fattura elettronica rispetto alla data di emissione del certificato di pagamento, stante il divieto per la Pubblica Amministrazione di procedere al pagamento di corrispettivi in assenza di fattura elettronica.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

11. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

12. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attraverso l'accesso alla struttura di propri delegati. A tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza del personale educativo ed ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale - bambini presenti;
- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto educativo, alle condizioni definite nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- gestione della cucina, dispensa e verifica sui prodotti e sui pasti erogati;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione degli immobili, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- il rispetto della normativa igienico - sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei bambini e dei lavoratori.
- ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.

In particolare il Comune si riserva di sottoporre agli utenti dei questionari relativi alla qualità del servizio e di effettuare altre forme di verifica della stessa.

2. L'Operatore economico si impegna per quanto di sua competenza a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica nonché ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Sanitaria competente per la verifica del

rispetto della normativa igienico-sanitaria.

3. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

4. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del contratto, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera.

3. In considerazione delle caratteristiche del servizio non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, per le motivazioni riportate nel provvedimento a contrarre.

8. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si rinvia all'art. 119 del Codice.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e

CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti nel mese di novembre 2023 e gennaio 2024 (lotto 1 – lotto 2 – lotto 3 – lotto 4). È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" relativa a ciascun lotto (allegato H del presente capitolato).

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della LP. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione

uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

Ai soli fini della garanzia della continuità lavorativa, nel corso dell'ultimo anno di gestione del servizio l'Operatore economico uscente è tenuto a mantenere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 31 luglio, anche per la fruizione delle ferie, almeno fino alla data del 20 agosto.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di

cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con atto allegato parte integrante del contratto di appalto, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo lo schema allegato M al presente capitolato speciale, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo

Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dal Comune di Trento all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L'Operatore economico restituisce al Comune di Trento copia dell'atto controfirmata dal proprio legale rappresentante per accettazione della nomina.

4. La nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a compimento dell'incarico.

Schema del decreto di nomina è allegato (allegato M) al presente capitolato speciale -parte amministrativa.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara e nello Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

6. L'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 dei citati schemi ministeriali.

7. Non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante o che indichino, quale foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso. Laddove siano inserite condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante

e contraente, le stesse non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato affidatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 8.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 8.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

L'Operatore economico si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 260.000,00;
- invalidità permanente euro 400.000,00;
- diaria da ricovero euro 52,00;
- rimborso spese mediche euro 5.200,00.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Le polizze andranno inviate in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto disposto dal presente capitolato. Inoltre la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa del Comune, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall'art. 26 lett. h) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 28 del presente capitolato.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 26 – Penali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare all'Operatore economico le seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno:

a) mancato rispetto del rapporto personale educativo – bambini	da euro 1.000,00 a euro 15.000,00
b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato	da euro 500,00 a euro 5.000,00
c) mancata presentazione del Progetto educativo annuale o mancato adeguamento alle osservazioni effettuate dall'Amministrazione entro i termini fissati dall'art. 3 lett. a) del presente capitolato speciale	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo

d) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo annuale	da euro 500,00 a euro 10.000,00
e) carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
f) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
g) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato speciale o comunque indicati dall'Amministrazione comunale	euro per 50,00 per ogni giorno di ritardo
h) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato speciale o dall'offerta tecnica	da euro 500,00 a euro 15.000,00

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, ulteriori rispetto a quelle indicate in tabella si applica una penale da euro 200,00 a 2.000,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. Qualora si verificano, da parte dell'Operatore economico, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il servizio comunale di merito procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'Operatore economico.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto

delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

6. Il Servizio comunale di merito, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'Operatore economico, si riserva di applicare le penali come sopra elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) in caso di avvalimento, qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- o) come stabilito dall'articolo 8 del presente capitolato, nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore all'80% dei posti disponibili per almeno 4 mesi, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare o non proseguire il servizio. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che con ciò l'Operatore economico possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- p) reiterato mancato rispetto di tutto quant'altro stabilito negli atti di gara.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera

tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.

3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 33 – Spese a carico dell'Operatore economico

1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n.

36/2023.

Art. 34 – Codice di Comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 10 novembre 2014 n. 220 da ultimo aggiornato con deliberazione di data 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'Operatore Economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Allegato A - Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento

Allegato B - Progetto pedagogico del Comune di Trento

Allegato C - Bambini e bambine con bisogni educativi speciali: indicazioni operative del percorso educativo del bambino e della sua famiglia all'interno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Allegato D - Dall'inserimento all'ambientamento - Linee Guida per l'ambientamento al nido d'infanzia

Allegato E - La progettazione educativa - Orientamenti operativi per la progettazione educativa di gruppo e di sezione

Allegato F - Contenuti minimi della documentazione educativa

Allegato G - Prospetto generale immobile e relative planimetrie

Allegato H - Elenco personale impiegato (Tabella A) - (per il lotto 1 è indicata la dicitura comune di Cles per mero errore materiale del contraente uscente)

Allegato I - Costo della manodopera

Allegato L - Parametri e criteri di valutazione dell'offerta

Allegato M - Schema decreto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio di nido d'infanzia

Allegato N - D.U.V.R.I.